

Credito agrario, via libera agli aiuti della Regione

OLIVIERO RAFFINI
Servizio Aiuti alle Imprese,
Regione Emilia-Romagna

Operativa la legge 43/97 per gli interventi a favore dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia. Come vengono erogati i contributi.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 14 luglio 1999 sono stati pubblicati i criteri attuativi della legge regionale 43/97 relativa agli interventi in favore delle forme collettive di garanzia nel settore agricolo.

Dopo una lunga fase di trattativa, che ha portato alla definitiva approvazione di tali criteri da parte della Commissione europea, prende quindi avvio la tanto attesa attivazione degli aiuti previsti dalla legge.

Per la Regione, la promozione ed il consolidamento degli "Agrifidi" (i Consorzi fidi in agricoltura) assume, nell'attuale contesto economico, una rilevanza particolare per lo sviluppo dell'intero

settore primario.

L'impresa agricola, per rimanere vitale ed affrontare in maniera competitiva i processi di globalizzazione dei mercati e di liberalizzazione delle politiche commerciali che sono in atto, ha sempre maggiori necessità di fare ricorso al credito. L'ammodernamento delle strutture ed il continuo adeguamento dei processi produttivi richiedono l'investimento - nel medio e lungo termine - di ingenti risorse, da reperire sui mercati finanziari e che si aggiungono ai capitali ordinariamente indispensabili per l'anticipazione delle spese di gestione.

Nella regione il credito agrario ha ormai superato i quattromila miliardi. Il dato, che emerge dal "Rapporto 1998" sul sistema agro-industriale dell'Emilia-Romagna, conferma appieno l'importanza che riveste tale forma di finanziamento per il sostegno e lo sviluppo dell'attività agricola. Nel dettaglio, l'analisi sulla consistenza di ciascuna delle due forme che convenzionalmente contraddistinguono il credito agrario (inferiore e superiore ai 18 mesi), oltre ad evidenziare la maggiore incidenza del credito a breve termine rispetto a quello di medio-lungo termine, indica anche una migliore propensione agli investimenti da parte delle aziende rispetto a quelle del resto d'Italia (tab. 1).

Gli organismi di garanzia

In questa situazione, il comparto agricolo, al pari di quanto hanno già fatto da tempo altri settori produttivi, deve dotarsi di un efficiente sistema organizzato capace di facilitare e tutelare il ricorso al credito da parte delle imprese agricole.


Gli organismi di garanzia costituiscono infatti degli strumenti moderni ed innovativi attraverso i quali è possibile rispondere ai bisogni delle aziende, e, nel contempo, ottenere un notevole snellimento burocratico ed una consistente semplificazione dei meccanismi di erogazione degli aiuti regionali.

L'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia è quindi essenzialmente volta a fornire garanzie alle banche; concedere direttamente ai propri soci le agevolazioni pubbliche sui prestiti garantiti; rafforzare la capacità degli agricoltori a rapportarsi con il sistema bancario; aumentare il potere contrattuale dei singoli imprenditori superando in tale modo gli handicap che hanno sempre rappresentato l'insufficiente dimensione economica e la polverizzazione territoriale delle nostre aziende; individuare ed analizzare i bisogni finanziari dei soci; elaborare pac-

Tab. 1 - Consistenza del credito agrario a breve e a medio-lungo termine a fine settembre 1998 (miliardi di lire).

FORME DI CREDITO	EMILIA-ROMAGNA	ITALIA
Credito agrario a breve termine, fino a 18 mesi (BT)	2.147	21.808
Credito agrario a medio-lungo termine, oltre i 18 mesi (MLT)	1.908	15.116
Credito agrario BT/Credito agrario totale	52,9%	59,1%
Credito agrario MLT/Credito agrario totale	47,1%	40,9%

Fonte: Banca d'Italia, citata in "Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 1998", Franco Angeli editore, 1999.



chetti finanziari innovativi ed adatti a soddisfare le diverse esigenze; predisporre accordi con il sistema bancario per migliorare le condizioni di accesso e ridurre i costi di provvista del danaro.

In ambito regionale, in questi anni, sono stati costituiti nove Agrifidi, tutti articolati su base provinciale.

Per l'attuazione degli interventi contemplati dalla legge 43/97 è prevista la stipula di un'apposita convenzione tra la Regione e gli stessi organismi. Questi ultimi dovranno impegnarsi ad utilizzare i fondi regionali per l'erogazione di garanzie ed il pagamento, in forma attualizzata, del concorso sugli interessi a favore degli imprenditori soci che ottengano dagli istituti di credito finanziamenti a breve e a medio termine nel rispetto delle azioni ammissibili, della loro intensità e del tasso massimo dell'aiuto stabiliti dalla Regione nei criteri attuativi e nei programmi annuali di attuazione della norma.

Il programma regionale annuale

Il programma per il 1999 è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1362 del 26 luglio 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 25 agosto scorso.

Sui tre capitoli del bilancio regionale per il 1999 destinati a finanziare l'attività degli Agrifidi è stata stanziata la somma complessiva di 2 miliardi e 200 milioni. Con riferimento a ciascuna delle specifiche forme di aiuto attivate, la spesa risulta così articolata: 800 milioni sono stati destinati alla concessione dei contributi per la formazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia; 1 miliardo e 200 milioni da utilizzare quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi dalle banche alle imprese agricole; 200 milioni per il pagamento del contributo sulle attività di

assistenza tecnica e consulenza tecnico-finanziaria.

Le forme di aiuto previste

Fondo rischi. La partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del fondo rischi promosso dai singoli organismi è al massimo pari a quella disposta dagli stessi con risorse proprie, di enti pubblici sostenitori e di privati e, complessivamente, non può coprire più del 50 per cento del valore totale.

I contributi regionali verranno ripartiti, in misura proporzionale tra gli organismi richiedenti, seguendo questi parametri:

- * per il 40 per cento sulla base del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio decorso;
- * per il 60 per cento sulla base dell'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed effettivamente

erogate o esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda.

La garanzia del fondo può essere concessa agli imprenditori soci a fronte di prestiti bancari, a breve e a medio termine, che gli stessi contraggono – a costo di mercato o con agevolazione pubblica – con gli istituti di credito.

Il valore della garanzia, determinato sulla differenza tra il tasso di mercato del prestito ed il minor tasso effettivamente pagato dal beneficiario per la garanzia prestata, deve essere computato ai fini del rispetto dei massimali applicabili a ciascuna categoria di aiuto.

Concorso sul pagamento degli interessi.

I contributi regionali verranno ripartiti tra gli organismi richiedenti in misura proporzionale all'importo globale delle operazioni a breve e medio termine garantite ed effettivamente erogate o in essere al 31 dicembre 1998.

Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi utilizzeranno tali finanziamenti per concedere direttamente il concorso attualizzato sugli interessi relativi ai prestiti concessi a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile in possesso dei requisiti richiesti.

Le tipologie dei prestiti a medio termine ammessi al contributo possono avere le seguenti finalità:

① *intensità dell'aiuto fino al massimo previsto dall'art. 7 del Reg. Ce 950/97:*

* acquisto di attrezzature specifiche finalizzate al risparmio di energia, protezione e miglioramento dell'ambiente, miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali senza aumento di capacità di produzione;

* acquisto di terreni a scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda;

* esecuzione di opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

② *intensità dell'aiuto ridotta di un quar-*


to rispetto al massimo previsto dall'art. 7 del Reg. Ce 950/97:

* ristrutturazione dei fabbricati strumentali all'attività dell'azienda;

* acquisto di bestiame da riproduzione della specie bovina, ovi-caprina, cunicola ed equina per la prima dotazione aziendale o per le dotazioni successive legate alla riconversione della produzione, miglioramento sanitario ed ambientale;

* acquisto di macchine e di attrezzature

(Foto Arch. Promodis)



saranno ritenute ammissibili le spese per le consulenze specialistiche esterne, per l'acquisto di attrezzature e software, per la formazione del personale dipendente nonché quelle per la realizzazione di materiale divulgativo.

Per potere accedere al contributo il programma deve essere presentato in forma congiunta e con base comune da almeno tre organismi di livello provinciale.

I progetti delle attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria, oltre a perseguire gli obiettivi della crescita culturale e formativa dei soci e del progressivo allargamento della base sociale, devono avere contenuti avanzati ed innovativi e porsi lo scopo di divulgare le informazioni relative alle nuove opportunità che la legge intende offrire per migliorare le condizioni di accesso al credito.

Limitazioni al credito a breve termine

Gli aiuti previsti dalla legge 43/97 sotto forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse e/o di garanzia, sui prestiti di esercizio contratti dagli agricoltori per fare fronte alla gestione delle aziende *sono al momento sospesi*. Poiché, secondo quanto stabilito dalla disciplina comunitaria che regola la materia, il credito a breve termine è suscettibile di falsare la concorrenza nonché di incidere sugli scambi commerciali fra gli Stati membri, tale forma di aiuto viene ammessa solamente quando mira a ridurre gli svantaggi che, per motivi legati alla natura ed al carattere delle produzioni, gli imprenditori agricoli hanno rispetto agli operatori degli altri settori produttivi nell'ottenere prestiti e nella capacità di finanziarli.

L'applicazione della misura è pertanto subordinata alla determinazione, da parte dello Stato, dell'agevolazione concedibile (svantaggio) e della conseguente approvazione da parte della Commissione europea. □

di normale impiego aziendale senza che ciò provochi aumento di produzione;

* reimpianti di colture agricole a ciclo poliennale nel pieno rispetto dei regimi che regolano le singole colture.

③ *intensità dell'aiuto pari all'80 per cento del tasso di riferimento:*

* ricostituzione del capitale di conduzione perduto a causa di calamità naturali riconosciute eccezionali che abbiano prodotto un danno non inferiore al 30 per cento a carico della produzione aziendale, ridotto al 20 per cento nelle zone svantaggiate.

Programmi per l'assistenza tecnica. L'entità del contributo concesso dalla Regione resta fissata nella misura massima del 30 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del programma.

Per la prima attuazione della legge